

CAMERA DEI DEPUTATI
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Audizione nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781

Regolamento sui chip 2.0

Verifica della conformità al principio di sussidiarietà

Memoria di Francesco Custureri

Al Expert e autore di "Sovranità tecnologica: la nuova frontiera della democrazia europea"

Roma, 16 settembre 2026

Sintesi della posizione

La proposta di regolamento sui chip 2.0 interviene su una materia che non può più essere considerata esclusivamente industriale. I semiconduttori costituiscono l'infrastruttura materiale dell'intelligenza artificiale, delle telecomunicazioni, dei centri dati, della sanità, dei trasporti, della difesa e di una parte crescente dei servizi pubblici. La disponibilità di chip, capacità produttiva, progettazione, materiali e competenze incide quindi sulla continuità economica, sulla sicurezza e sull'autonomia decisionale dell'Unione e degli Stati membri.¹

Sotto il profilo tecnico-strategico, gli elementi esaminati depongono a favore della conformità della proposta al principio di sussidiarietà. Le dipendenze riguardano catene del valore transfrontaliere; gli investimenti necessari eccedono normalmente la scala del singolo Stato; la frammentazione degli incentivi, della domanda e dei meccanismi di risposta alle crisi può produrre duplicazioni, distorsioni nel mercato interno e competizione tra Stati membri per forniture limitate. In questo contesto, il livello europeo offre un valore aggiunto non soltanto quantitativo, ma sistemico.²

Il giudizio favorevole non deve tuttavia essere inteso come adesione incondizionata a ogni forma di centralizzazione. La conformità alla sussidiarietà deve essere verificabile misura per misura, distinguendo ciò che richiede scala europea da ciò che deve restare affidato all'attuazione nazionale o regionale. Occorrono criteri trasparenti per i progetti strategici, salvaguardie per le informazioni industriali, limiti rigorosi ai poteri di crisi, tutela delle competenze nazionali nelle autorizzazioni e un controllo parlamentare adeguato.

La proposta è dunque condivisibile nella sua impostazione generale, a condizione che l'azione dell'Unione rafforzi la capacità degli Stati membri senza svuotarne il ruolo; riduca le dipendenze critiche senza perseguire un'autarchia tecnologica; sostenga la produzione senza trascurare progettazione, competenze, sostenibilità, cybersicurezza e domanda; e traduca la sovranità tecnologica in una concreta capacità democratica di scelta.

1. Premessa e prospettiva dell'analisi

La presente memoria muove dalle riflessioni sviluppate in Sovranità tecnologica: la nuova frontiera della democrazia europea, dedicato al rapporto tra asset digitali, autonomia strategica e resilienza democratica.³ La tesi di fondo è che la tecnologia non sia un settore separato dalla vita pubblica, né un fattore neutrale. Infrastrutture digitali, dati, capacità computazionale, piattaforme e semiconduttori determinano chi può produrre, comunicare, innovare, erogare servizi essenziali e reagire alle crisi.

La sovranità tecnologica non coincide con l'autosufficienza assoluta. In economie aperte e in filiere globali, un simile obiettivo sarebbe poco realistico e potenzialmente controproducente. Essa indica piuttosto la capacità di conoscere le proprie dipendenze, evitare concentrazioni eccessive, disporre di alternative affidabili e mantenere un margine effettivo di decisione.

¹ Commissione europea, Proposta di regolamento ... Regolamento sui chip 2.0, COM(2026) 504 final, 3 giugno 2026.

² Camera dei deputati, Servizio per i rapporti con l'Unione europea, Elementi per la verifica di sussidiarietà - Il pacchetto sulla sovranità tecnologica, dossier n. ES160, 31 luglio 2026, pp. 51-52.

³ Francesco Custureri, Sovranità tecnologica: la nuova frontiera della democrazia europea, 2026.

Cooperare da una posizione di dipendenza non è pienamente cooperare: significa accettare che alcune decisioni essenziali possano essere condizionate da soggetti esterni.

Il tema dei semiconduttori rende questa impostazione particolarmente concreta. Non esistono servizi cloud avanzati, intelligenza artificiale, reti di telecomunicazione o sistemi critici senza una catena materiale composta da progettazione, proprietà intellettuale, apparecchiature, materiali, fabbricazione, assemblaggio, collaudo ed energia. Il software può apparire immateriale; la sua autonomia, però, poggia su una base fisica molto precisa.

Da questa prospettiva, la verifica di sussidiarietà non rappresenta un giudizio astratto sul fatto che “più Europa” sia sempre preferibile. È un test di qualità dell'azione pubblica: occorre chiedersi se gli obiettivi possano essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e se, per dimensione o effetti, possano essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. È proprio la struttura transnazionale dell'ecosistema dei semiconduttori a rendere necessaria questa valutazione.

2. Il problema strategico cui risponde il Chips Act 2.0

Il dossier predisposto dalla Camera richiama un quadro di dipendenza particolarmente rilevante: oltre l'80 per cento dei prodotti, servizi, infrastrutture e proprietà intellettuale digitali utilizzati nell'Unione proverrebbe da fornitori extraeuropei. Nel settore dei semiconduttori, Cina, Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti controllano congiuntamente l'87 per cento della capacità produttiva globale; nel 2024 il 96 per cento degli AI chip venduti nell'Unione proveniva da fornitori statunitensi.⁴

La vulnerabilità non riguarda soltanto la fabbricazione. Essa si estende alle materie prime e alle sostanze chimiche, alle apparecchiature, agli strumenti di progettazione, al packaging avanzato e alla capacità di finanziare la crescita delle imprese. La valutazione d'impatto della Commissione segnala una forte dipendenza dalla Cina per il gallio destinato ai circuiti integrati, quantificata intorno al 70 per cento, e indica che la produzione mondiale di germanio è concentrata in Cina per circa il 79 per cento. Nella documentazione tecnica della stessa valutazione d'impatto si rileva inoltre che la Cina detiene circa il 94 per cento della produzione mondiale di gallio.⁵

Il primo regolamento europeo sui chip ha svolto una funzione importante: ha rafforzato infrastrutture di ricerca e innovazione, linee pilota, centri di competenza e coordinamento tra Commissione e Stati membri. Tuttavia, la fase successiva - il passaggio dal laboratorio alla produzione industriale e quindi al mercato - resta incompleta. Le serie ufficiali disponibili collocano la quota dell'Unione nella catena del valore mondiale dei semiconduttori intorno all'11 per cento e la proiezione al 2030 ancora nell'ordine dell'11-12 per cento, ben lontana dall'obiettivo del 20 per cento.⁶

La distanza tra ambizione e mezzi è significativa. Una stima ASML del 2022, richiamata dalla Corte dei conti europea, quantificava in circa 251 miliardi di euro gli investimenti necessari per raggiungere una quota del 20 per cento entro il 2030. La Commissione indica inoltre oltre 100 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati “policy-driven” a sostegno del primo Chips Act fino al 2030; l'iniziativa “Chip per l'Europa” disponeva di 3,3 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'Unione fino al 2027, integrati da risorse degli Stati membri e private.⁷ Non è sufficiente, dunque, fissare un obiettivo produttivo: occorre creare un sistema coerente di finanziamento, domanda, autorizzazioni, competenze e monitoraggio.

Il Chips Act 2.0 tenta di colmare questa distanza attraverso un'impostazione più proattiva. La proposta rafforza l'iniziativa “Chip per l'Europa 2.0”, introduce progetti strategici e iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori, valorizza fotonica e chip quantistici, collega linee pilota e industrializzazione, interviene sulla domanda mediante appalti per l'innovazione e strumenti di aggregazione e potenzia il monitoraggio e la risposta alle crisi.⁸

⁴ Camera dei deputati, dossier ES160, pp. 3 e 29.

⁵ Commissione europea, SWD(2026) 504 final, valutazione d'impatto, sezione 2.1.1.6.1.1; Camera dei deputati, dossier ES160, p. 30.

⁶ Corte dei conti europea, Relazione speciale 12/2025 - La strategia dell'UE per i microchip, fig. 11; Commissione europea, State of the Digital Decade 2024 - Annex 2.

⁷ Corte dei conti europea, Relazione speciale 12/2025, par. 90; Commissione europea, pagina informativa Chips Act; Camera dei deputati, dossier ES160, pp. 30-32.

⁸ Commissione europea, COM(2026) 504 final, relazione introduttiva e capi II-IV; Camera dei deputati, dossier ES160, pp. 37-49.

Questa evoluzione appare coerente con una nozione matura di sovranità tecnologica: non la semplice localizzazione di singoli impianti, ma la costruzione di capacità distribuite lungo la catena del valore. Sarebbe infatti possibile produrre fisicamente in Europa e restare dipendenti per progettazione, materiali, apparecchiature, capitale, energia o competenze. La resilienza richiede di individuare i nodi realmente critici e di ridurre le concentrazioni non sostituibili.

3. La conformità al principio di sussidiarietà

3.1 Base giuridica e natura dell'intervento

La proposta conferma le basi giuridiche del regolamento vigente: gli articoli 114 e 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 114 consente misure dirette all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno; l'articolo 173 riguarda le condizioni necessarie alla competitività dell'industria europea e permette misure specifiche di sostegno alle azioni degli Stati membri, escludendo l'armonizzazione delle disposizioni nazionali.⁹

La combinazione delle due basi richiede attenzione. Le misure fondate sul mercato interno devono conservare un nesso effettivo con la prevenzione o la rimozione di ostacoli e distorsioni. Le misure di politica industriale devono sostenere e coordinare le iniziative nazionali, senza trasformarsi in un'indebita armonizzazione. La correttezza della base giuridica va quindi letta insieme alla sussidiarietà: il livello europeo è giustificato quando risolve problemi transfrontalieri o frammentazioni che gli Stati, agendo separatamente, non possono affrontare in modo sufficiente.

3.2 Perché l'azione dei singoli Stati non è sufficiente

Il primo argomento riguarda la struttura delle filiere. La catena dei semiconduttori attraversa più ordinamenti, integra fornitori specializzati e richiede infrastrutture di ricerca e produzione con costi elevatissimi. Nessuno Stato membro possiede da solo ogni segmento rilevante. Un intervento esclusivamente nazionale rischierebbe perciò di finanziare capacità isolate, senza assicurare continuità tra ricerca, progettazione, fabbricazione, packaging e domanda.

Il secondo argomento riguarda la scala finanziaria. Gli impianti avanzati e le infrastrutture condivise richiedono investimenti che possono superare le capacità di programmazione del singolo Paese. Il coordinamento europeo permette di mettere in comune risorse, ridurre duplicazioni e selezionare progetti capaci di generare valore per più Stati membri, anziché incentivare ventisette strategie parallele.

Il terzo argomento riguarda il mercato interno. Incentivi nazionali divergenti possono produrre una corsa alle sovvenzioni, favorendo gli Stati con maggiore capacità fiscale e accentuando le disuguaglianze interne all'Unione. Regimi differenti di autorizzazione, monitoraggio, rendicontazione e risposta alle crisi possono inoltre frammentare ulteriormente il mercato. Un quadro comune può ridurre tali distorsioni, purché i criteri di accesso siano trasparenti e non favoriscano stabilmente pochi ecosistemi già maturi.

⁹ Camera dei deputati, dossier ES160, pp. 6-7 e 51; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 114 e 173.

Il quarto argomento riguarda le crisi. Una carenza di semiconduttori non si arresta ai confini nazionali: si propaga lungo i settori automobilistico, sanitario, energetico, delle telecomunicazioni, della difesa e delle infrastrutture digitali. L'acquisto comune, attivabile su richiesta di due o più Stati membri, può impedire che i Paesi europei competano tra loro per una disponibilità limitata e rafforzare il potere negoziale complessivo.¹⁰ Analogamente, sistemi transfrontalieri di allerta e monitoraggio offrono una visibilità che nessuna autorità nazionale può ricostruire da sola.

Il quinto argomento riguarda le esternalità positive. Linee pilota, piattaforme di progettazione, centri di competenza e progetti di ricerca generano conoscenze, standard e opportunità che travalicano lo Stato ospitante. Il valore di queste infrastrutture cresce se esse sono accessibili a università, PMI e imprese di più Paesi e se sono connesse a percorsi comuni di industrializzazione.

Per tali ragioni, la motivazione generale della Commissione - fondata sulla natura transfrontaliera dei problemi e sulla dimensione, velocità e portata degli sforzi necessari - appare sostanzialmente condivisibile.¹¹

3.3 Il valore aggiunto europeo deve restare dimostrabile

Un giudizio favorevole sulla sussidiarietà non esaurisce la verifica. Il valore aggiunto dell'Unione deve essere dimostrato e misurato nel tempo. Non basta che un progetto sia molto costoso o tecnologicamente avanzato per diventare automaticamente "europeo". Esso dovrebbe produrre benefici transfrontalieri verificabili: accesso condiviso alle infrastrutture; coinvolgimento di soggetti di più Stati; riduzione di una dipendenza critica; diffusione della conoscenza; apertura a PMI e centri di ricerca; capacità di rispondere a fabbisogni comuni.

È quindi opportuno che gli indicatori di monitoraggio non si limitino alla quota europea della produzione mondiale. Tale quota è importante, ma non misura da sola la resilienza. Dovrebbero essere valutati anche la concentrazione per singolo fornitore o Paese terzo, la sostituibilità degli input, i tempi di ripristino delle filiere, il numero di imprese europee attive nei segmenti critici, l'accesso delle PMI alle infrastrutture, la disponibilità di competenze e la diversificazione geografica degli investimenti.

4. Proporzionalità e salvaguardie necessarie

La proposta concentra l'intervento sull'ecosistema dei semiconduttori, ritenuto uno dei principali colli di bottiglia per l'economia e la società europee. Tale delimitazione sostiene il rispetto della proporzionalità. Anche all'interno del settore, tuttavia, strumenti ordinari e poteri di crisi devono essere distinti con chiarezza.

4.1 Progetti strategici e finanziamento

L'opzione prescelta dalla Commissione è l'approccio verticale e proattivo, che integra misure orizzontali con interventi finanziari mirati, progetti strategici, accelerazione delle autorizzazioni e strumenti sul lato della domanda.¹² È una scelta comprensibile, perché la sola ricerca non garantisce il passaggio alla scala industriale e la sola offerta non crea necessariamente un mercato.

¹⁰ Commissione europea, COM(2026) 504 final, art. 43, par. 1: la Commissione può agire come centrale di committenza "su richiesta di due o più Stati membri".

¹¹ Camera dei deputati, dossier ES160, p. 51.

¹² Camera dei deputati, dossier ES160, pp. 34-36; Commissione europea, SWD(2026) 504 final.

Questa impostazione richiede però una governance particolarmente trasparente. La selezione dei progetti dovrebbe essere fondata su criteri pubblici, comparabili e verificabili; le decisioni dovrebbero motivare il valore aggiunto europeo, la riduzione delle dipendenze e l'effetto di addizionalità del sostegno pubblico. Andrebbero inoltre prevenuti sia la concentrazione permanente delle risorse nei soli territori già forti, sia la dispersione dei fondi in iniziative prive di massa critica.

Il finanziamento costituisce un punto decisivo. La proposta rinvia parte delle risorse operative del pilastro I e dei progetti strategici al futuro quadro finanziario pluriennale 2028-2034, mentre quantifica in circa 70 milioni di euro le spese operative necessarie per il sostegno alla creazione e al funzionamento della piattaforma B2B per la catena di approvvigionamento.¹³ Obiettivi ambiziosi non dovrebbero poggiare prevalentemente su riallocazioni di programmi esistenti o su risorse nazionali disomogenee. Senza strumenti finanziari europei adeguati, il coordinamento rischierebbe di ordinare la frammentazione più che superarla.

4.2 Autorizzazioni e ruolo degli Stati membri

La previsione di uno sportello unico nazionale, procedure digitali e un termine massimo di dodici mesi per le autorizzazioni mira a rendere più prevedibili gli investimenti. La Commissione rileva che le fasi di autorizzazione e progettazione per gli impianti avanzati di semiconduttori nell'Unione sono in media più lunghe di 7,5 mesi rispetto alle principali giurisdizioni concorrenti; stima inoltre che, per un impianto da 20 miliardi di euro, tale ritardo possa tradursi in circa 625 milioni di euro di costo aggiuntivo.¹⁴

La semplificazione è necessaria, ma non deve tradursi in una riduzione automatica delle valutazioni ambientali, della partecipazione delle comunità interessate o della tutela giurisdizionale. Il regolamento dovrebbe preservare con chiarezza la responsabilità delle autorità nazionali e regionali sugli aspetti territoriali, ambientali, idrici ed energetici. Accelerare significa eliminare passaggi ridondanti e rendere certe le responsabilità, non abbassare la qualità delle decisioni.

4.3 Dati industriali e piattaforma di monitoraggio

Una migliore conoscenza della catena di approvvigionamento è indispensabile per anticipare le crisi. La piattaforma tra imprese può contribuire a ricostruire interdipendenze e vulnerabilità, superando un sistema fondato prevalentemente su condivisioni volontarie e richieste urgenti.

Le informazioni richieste possono tuttavia essere altamente sensibili: capacità produttiva, scorte, dipendenze, fornitori, vulnerabilità e piani industriali. Occorrono pertanto finalità determinate, minimizzazione dei dati, aggregazione, regole di accesso, protezione dei segreti commerciali, requisiti elevati di cybersicurezza, tempi di conservazione definiti e responsabilità chiare in caso di uso improprio o violazione. La fiducia delle imprese non è un elemento accessorio: è la condizione tecnica perché il sistema informativo produca dati accurati.

4.4 Poteri nella fase di crisi

La proposta consente, in presenza di una crisi formalmente attivata, richieste obbligatorie di informazioni, ordini classificati come prioritari e acquisti comuni. Si tratta di strumenti potenzialmente necessari, ma incisivi sulla libertà d'impresa, sui rapporti contrattuali e sul diritto di proprietà.¹⁵

¹³ Commissione europea, COM(2026) 504 final, sezione 4 "Incidenza sul bilancio" e scheda finanziaria legislativa: spese operative dell'ordine di 70 milioni di EUR per la piattaforma B2B.

¹⁴ Commissione europea, COM(2026) 504 final, sezione "Efficienza normativa e semplificazione".

¹⁵ Commissione europea, COM(2026) 504 final, artt. 41-43 e sezione sui diritti fondamentali.

Il loro utilizzo deve quindi restare eccezionale, temporaneo e sindacabile. L'attivazione dovrebbe fondarsi su prove concrete, serie e affidabili; l'ordine dovrebbe essere limitato a prodotti effettivamente rilevanti per la crisi; l'impresa dovrebbe poter rappresentare un onere economico eccessivo o un'impossibilità tecnica; le decisioni dovrebbero essere motivate e soggette a riesame. È inoltre opportuno prevedere una rendicontazione tempestiva al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sugli strumenti utilizzati, sugli effetti prodotti e sulle ragioni dell'eventuale proroga.

5. Sovranità tecnologica, competenze e opportunità per l'Italia

Una politica europea dei semiconduttori non può essere misurata soltanto dal numero di fabbriche. La produzione avanzata richiede energia affidabile, acqua, logistica, ricerca, capitale, proprietà intellettuale e soprattutto competenze. Il capitale umano è un'infrastruttura strategica al pari degli impianti.

La proposta riconosce questo elemento attraverso i centri di competenza, la rete europea e il marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori. I piani regionali dovrebbero integrare ricerca, università, formazione tecnica, disponibilità energetica e idrica, attrazione dei talenti, collaborazione industriale e partecipazione delle PMI.¹⁶

Per l'Italia, ciò suggerisce una strategia selettiva. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy indica l'Italia come uno dei principali produttori europei di microchip, con una forte presenza nella microelettronica per automotive, industria e aerospazio e un vantaggio competitivo, tra gli altri, nella fotonica e nell'elettronica di potenza.¹⁷ Non è realistico replicare ogni segmento della filiera; è invece utile valorizzare queste capacità insieme alle competenze presenti nei sensori, nei materiali, nell'automazione e nelle applicazioni industriali, collocandole dentro reti europee e progetti transfrontalieri.

Gli appalti pubblici possono inoltre contribuire alla creazione di domanda, soprattutto nelle infrastrutture critiche e nei servizi essenziali. I criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento non dovrebbero trasformarsi in protezionismo indiscriminato; dovrebbero premiare resilienza, diversificazione, sicurezza, interoperabilità, tracciabilità e possibilità di sostituzione. Il prezzo resta importante, ma il costo più basso al momento dell'acquisto può nascondere un costo strategico più elevato nel tempo.

Le competenze hanno anche una dimensione democratica. Una pubblica amministrazione che non comprende le tecnologie da cui dipende dispone di un potere contrattuale e regolatorio ridotto. Investire in formazione tecnica, capacità di audit e procurement competente significa rafforzare la possibilità delle istituzioni di scegliere consapevolmente e di controllare l'attuazione delle politiche.

6. Indicazioni per il seguito dell'esame

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che, sotto il profilo tecnico-strategico, sussistano elementi a favore della conformità generale della proposta al principio di sussidiarietà, accompagnati da osservazioni volte a preservare il carattere effettivamente europeo e proporzionato dell'intervento.

In particolare, appare opportuno chiedere che:

1. il valore aggiunto europeo sia motivato per ciascun progetto strategico attraverso benefici transfrontalieri, riduzione misurabile delle dipendenze e accessibilità delle infrastrutture;
2. le risorse europee siano adeguate agli obiettivi e realmente addizionali, così da limitare la dipendenza dalle differenti capacità fiscali nazionali e prevenire una corsa interna alle sovvenzioni;
3. la selezione dei progetti sia trasparente, competitiva e verificabile, con attenzione a PMI, centri di ricerca, diffusione territoriale delle competenze e massa critica industriale;

¹⁶ Camera dei deputati, dossier ES160, pp. 44-45.

¹⁷ Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Materie prime critiche, microelettronica e semiconduttori, sezione "Microelettronica e semiconduttori", ultimo aggiornamento 5 giugno 2026.

4. la semplificazione autorizzativa preservi le competenze nazionali e regionali, le garanzie ambientali, i diritti delle comunità interessate e la tutela giurisdizionale;
5. la piattaforma di monitoraggio assicuri minimizzazione, aggregazione e sicurezza dei dati industriali, tutela dei segreti commerciali, accessi tracciati e limitazione delle finalità;
6. gli ordini prioritari, le richieste obbligatorie e gli acquisti comuni restino strumenti eccezionali, temporanei, proporzionati, motivati e soggetti a riesame e rendicontazione parlamentare;
7. il monitoraggio misuri non soltanto la quota produttiva dell'Unione, ma anche concentrazione delle dipendenze, sostituibilità, tempi di ripristino, capacità di progettazione, disponibilità di competenze, accesso delle PMI e sostenibilità energetica e ambientale;
8. cooperazione internazionale e diversificazione restino parte integrante della strategia europea, privilegiando partner affidabili e standard condivisi senza confondere sovranità con chiusura dei mercati.

7. Conclusioni

La proposta sui chip 2.0 risponde a un problema che, per natura, scala ed effetti, supera la capacità dei singoli Stati membri di agire isolatamente. Le filiere sono transfrontaliere, gli investimenti richiedono massa critica, le crisi si propagano nel mercato interno e la frammentazione delle risposte può indebolire tutti. Sotto questo profilo, l'azione dell'Unione appare non soltanto giustificata, ma necessaria.

La sussidiarietà, tuttavia, non autorizza una centralizzazione priva di limiti. Essa richiede che l'Unione intervenga dove produce un valore aggiunto dimostrabile e lasci agli Stati e ai territori gli spazi nei quali essi possono agire in modo più efficace. La qualità del Chips Act 2.0 dipenderà quindi dalla capacità di unire scala europea, responsabilità nazionale, trasparenza delle scelte e controllo democratico.

I semiconduttori sono componenti minuscoli, ma sostengono decisioni enormi: chi può innovare, quali servizi possono continuare a funzionare, quanto un sistema economico resiste a una crisi e quanta autonomia rimane alle istituzioni. Per questo la sovranità tecnologica non deve essere intesa come chiusura, ma come capacità di cooperare senza dipendere in modo irreversibile.

Una democrazia è realmente libera soltanto se conserva la capacità di scegliere. La sovranità tecnologica, quindi, non significa chiudersi al mondo: significa poter cooperare senza rinunciare alla libertà di decidere.

Fonti essenziali

Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) 2023/1781, COM(2026) 504 final, 3 giugno 2026.

Commissione europea, Commission Staff Working Document - Impact Assessment Report, SWD(2026) 504 final, 3 giugno 2026.

Camera dei deputati, Servizio per i rapporti con l'Unione europea, Elementi per la verifica di sussidiarietà - Il pacchetto sulla sovranità tecnologica, dossier n. ES160, 31 luglio 2026.

Corte dei conti europea, Relazione speciale 12/2025 - La strategia dell'UE per i microchip, 2025.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Materie prime critiche, microelettronica e semiconduttori, sezione "Microelettronica e semiconduttori", ultimo aggiornamento 5 giugno 2026.

Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori.

Trattato sull'Unione europea, art. 5 e Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 114 e 173.

Francesco Custureri, Sovranità tecnologica: la nuova frontiera della democrazia europea, 2026.